

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/718 DELLA COMMISSIONE**del 30 aprile 2021****che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 371/2011 per quanto riguarda il nome del titolare dell'autorizzazione del sale di sodio di dimetilglicina come additivo per mangimi****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.
- (2) Taminco BVBA ha presentato una domanda a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in cui chiede di modificare il nome del titolare dell'autorizzazione di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 371/2011 della Commissione ⁽²⁾. Secondo quanto sostenuto dal richiedente, la riforma del codice societario belga (*Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen*) ha determinato cambiamenti per tutte le entità belghe. Nell'ambito della nuova normativa, la forma giuridica *besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid* (BVBA), sotto cui Taminco esercita le sue attività, è diventata *besloten vennootschap* (BV). Ai sensi del diritto belga, Taminco resta una società privata a responsabilità limitata. In altre parole, dal 1° gennaio 2021, Taminco opera come Taminco BV. La domanda era corredata delle informazioni dettagliate pertinenti.
- (3) Tale proposta di modifica dei termini dell'autorizzazione è di natura puramente amministrativa e non comporta una nuova valutazione dell'additivo in questione. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare è stata informata della domanda.
- (4) Affinché il richiedente possa avvalersi dei diritti di commercializzazione sotto il nome di Taminco BV, è necessario modificare i termini dell'autorizzazione.
- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 371/2011.
- (6) Non essendovi motivi di sicurezza che impongano l'applicazione immediata della modifica apportata dal presente regolamento al regolamento di esecuzione (UE) n. 371/2011, è opportuno prevedere un periodo di transizione durante il quale possano essere esaurite le scorte esistenti.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 371/2011**

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 371/2011 è così modificato:

- 1) nel titolo, i termini «titolare dell'autorizzazione Taminco NV» sono sostituiti dai termini «titolare dell'autorizzazione Taminco BV»;

⁽¹⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 371/2011 della Commissione, del 15 aprile 2011, relativo all'autorizzazione del sale di sodio di dimetilglicina come additivo nei mangimi destinati ai polli da ingrasso (titolare dell'autorizzazione Taminco NV) (GU L 102 del 16.4.2011, pag. 6).

- 2) nella seconda colonna dell'allegato, denominata «Nome del titolare dell'autorizzazione», i termini «Taminco BVBA» sono sostituiti da «Taminco BV».

Articolo 2

Misure transitorie

Le scorte esistenti dell'additivo conformi alle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento possono continuare ad essere immesse sul mercato e utilizzate fino al loro esaurimento.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN
